

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1904)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, CIPELLINI, BUZIO, SEGNANA, BALDINI, ASSIRELLI,
RICCI e DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1975

Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie
rispetto alle pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI — Più volte il Senato ha esaminato ed approvato provvedimenti perequativi tra pensioni privilegiate ordinarie e pensioni di guerra, per quanto riguarda gli assegni speciali annessi ai rispettivi trattamenti di pensione base. Difatti, fin dal 1948, con decreto legislativo n. 74 del 26 gennaio, vennero estesi ai grandi invalidi per servizio l'assegno di superinvalidità e la speciale indennità per l'accompagnatore, dei quali già usufruivano gli invalidi di guerra.

Successivamente, con decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, gli assegni citati vennero aumentati dalla stessa data e con la stessa decorrenza come per i grandi invalidi di guerra.

Tale prassi venne seguita negli anni successivi più volte, fino all'ultima legge (numero 168 del 26 aprile 1974), con la quale sono stati aumentati i vari assegni in godimento da parte degli invalidi per servizio di

prima categoria, nella stessa misura prevista per gli invalidi di guerra dalla precedente legge 28 luglio 1971, n. 585. Tali assegni sono: l'assegno di superinvalidità, l'assegno per cumulo di infermità, l'assegno supplementare, l'assegno speciale annuo, l'indennità di assistenza e di accompagnamento, l'aumento a titolo di integrazione per la moglie e i figli, l'indennità speciale annua (ad integrazione della 13^a mensilità).

Nella seduta del 9 aprile 1974 della 6^a Commissione permanente, durante la discussione del disegno di legge n. 1605 (divenuto poi legge 26 aprile 1974, n. 168), il relatore, senatore De Luca, come risulta dal resoconto sommario dei lavori, « sintetizza le linee essenziali del provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che, confermando una prassi aperta dal decreto luogotenenziale del 26 gennaio 1948, n. 74, e successivamente consolidatasi in occasione di

ogni modifica migliorativa dei vari assegni annessi al trattamento pensionistico di guerra, estende alle pensioni privilegiate ordinarie i benefici economici e normativi introdotti per le pensioni di guerra dalla legge 28 luglio 1971, n. 585. Il relatore alla Commissione, dopo aver ricordato i vari provvedimenti che hanno via via realizzato tale estensione agli invalidi per servizio e ai loro congiunti dei benefici previsti per gli invalidi di guerra, procede ad un rapido esame degli articoli osservando, tra l'altro, come essi producano l'effetto perequativo sia equiparando la misura degli assegni annessi ai due tipi di pensione, sia estendendo agli invalidi per servizio alcune modificazioni alle tabelle regolatrici della tipologia dei vari gradi di invalidità, tabelle annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (" Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra ") e modificate con la legge n. 585 del 1971. Il senatore De Luca conclude rilevando come lo sfasamento temporale nell'estensione agli invalidi per servizio dei benefici previsti per gli invalidi di guerra si traduca per i primi in un ingiustificato danno economico che contraddice a quel principio di perequazione introdotto nel nostro ordinamento fin dal 1948. A suo giudizio, tale principio andrebbe invece realizzato o attraverso la previsione di un meccanismo normativo di adeguamento automatico dei due tipi di pensione o attraverso un più tempestivo intervento dell'Esecutivo nella predisposizione dei provvedimenti di estensione ».

Alle dichiarazioni del relatore si è associata la Commissione, rilevando l'opportunità che il Governo proceda congiuntamente per le due categorie in caso di aumento degli assegni speciali comuni ai due trattamenti differenziati di pensione.

Anche la 6ª Commissione della Camera dei deputati, in sede di approvazione del citato disegno di legge (1605/Senato - 2542/Camera), in data 28 marzo 1974, ha espresso analogo avviso ed ha votato un ordine del giorno sullo stesso argomento.

Pertanto, il presente disegno di legge tende ad ovviare alla rilevata omissione ed ha in realtà carattere perequativo in relazione al disegno di legge n. 1165, approvato dalla 6ª

Commissione del Senato in data 12 agosto 1974 ed assorbito con l'approvazione, da parte della 6ª Commissione della Camera, della proposta di legge n. 3354, ora all'esame del Senato come disegno di legge n. 1895.

Nel recepire le norme previste per gli invalidi di guerra ci siamo riferiti al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come appare modificato dalla citata legge 26 aprile 1974, n. 168, la quale ultima ha già innovato sia per quanto riguarda il trattamento economico, sia per quanto riguarda le tabelle enuncianti le varie categorie alle quali le infermità vengono ascritte.

L'articolo 1 stabilisce modifiche alla tabella *F*, relativa all'« assegno per cumulo di infermità ». La nuova tabella *F* è allegata al disegno di legge. Trattasi, rispetto ai precedenti importi, di aumenti limitati a lire 2.460.000 annue per due superinvalidità contemplate nelle lettere *A*, *A-bis* e *B* della tabella *E*; a lire 1.899.600 annue per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere *A* e *A-bis* e l'altra contemplata nelle lettere *C*, *D*, *E*; a lire 720.000 annue per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera *B* e l'altra contemplata nelle lettere *C*, *D*, *E*; a lire 480.000 annue per due altre superinvalidità contemplate nella tabella *E*, e a lire 240.000 annue per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella *A*.

L'articolo 2 stabilisce aumenti dell'« assegno speciale annuo » di lire 2.340.000 per la lettera *A* della tabella *E*; di lire 900.000 per la lettera *A-bis* n. 1; di lire 1.380.000 per la lettera *A-bis* n. 2, secondo comma; di lire 900.000 per la lettera *A-bis* n. 3; di lire 840.000 per la lettera *B*; di lire 780.000 per la lettera *C*; di lire 768.000 per la lettera *D*; di lire 660.000 per la lettera *E*; di lire 552.000 per la lettera *F*; di lire 432.000 per la lettera *G* e di lire 240.000 per la 1ª categoria senza assegno di superinvalidità.

L'articolo 3 stabilisce aumenti della « indennità di assistenza e di accompagnamento » di lire 100.000 mensili per la lettera *A* della tabella *E*, con diritto di chiedere due accompagnatori militari e di ottenere, in

caso di rinuncia ad uno di essi, una integrazione di lire 150.000 mensili; di lire 90.000 mensili per la lettera *A-bis* n. 1 (ciechi); di lire 75.000 mensili per la lettera *A-bis* n. 2, secondo comma (mentali non ricoverati) e di lire 75.000 mensili per la lettera *A-bis* n. 3 (paraplegici).

L'utilizzazione di accompagnatore militare da parte dei superinvalidi di cui alle lettere *A* ed *A-bis* n. 1 non implica alcuna trattativa sull'indennità.

Inoltre, nella misura dell'indennità per tutti i grandi invalidi dalla lettera *A* alla lettera *G* viene eliminata la differenziazione fra residenti in comuni superiori o, rispettivamente, inferiori a 100.000 abitanti.

L'articolo 4 estende le disposizioni già in vigore per gli invalidi ai congiunti dei caduti, disposizioni che riguardano il diritto a pensione in caso di invalidità temporanea.

L'articolo 5 stabilisce la possibilità di richiedere per la quarta volta l'aggravamento dell'infermità pensionata, dopo dieci anni dall'ultima domanda risoltasi con esito negativo.

L'articolo 6 si limita a salvaguardare i diritti quesiti.

L'articolo 7 stabilisce la decorrenza dei benefici, che viene prevista dal 1° gennaio 1975.

L'articolo 8 prevede la copertura della spesa, che ammonta, per l'anno 1975 a lire 2.150.000.000, in base ad un calcolo analitico presentato dall'Unione nazionale mutilati per servizio, che a norma della legge 13 aprile 1953, n. 337, rappresenta giuridicamente la categoria.

Devesi notare che il disegno di legge non prende in considerazione il trattamento base di pensione, a differenza dell'articolo 1 della

proposta di legge n. 3354-Camera, ora all'esame del Senato al n. 1895. Infatti, altre iniziative legislative, sia al Senato che alla Camera, tendono a riordinare la pensione base spettante ai mutilati per servizio ascritti alle categorie dalla prima all'ottava della tabella *A*, in particolar modo per quanto riguarda i cosiddetti « tabellari », cioè i militari di truppa, i caporali e caporalmaggiori, gli allievi dei corpi speciali, e non è sembrato opportuno aggravare la spesa del presente disegno di legge. Difatti, si intende, per il momento, risolvere il problema veramente vitale di cittadini che effettivamente non solo non possono svolgere alcuna attività lavorativa, ma che hanno necessità di forme di assistenza il cui costo è in continuo aumento.

Onorevoli senatori, sembra appena necessario, raccomandando alla vostra comprensione il presente disegno di legge, ricordare che ogni giorno i dipendenti dello Stato e particolarmente le Forze armate e le Forze dell'ordine pubblico, subiscono infortuni gravi dovuti non solo alle cosiddette calamità naturali, ma anche a servizi di istituto con rischi sempre maggiori, per l'aumento della delinquenza non soltanto comune.

Se vogliamo che lo Stato e le sue istituzioni vengano difesi, che l'incolumità dei cittadini venga salvaguardata, che si possa intervenire efficacemente in occasione di terremoti, alluvioni, eccetera, è necessario assicurare a coloro che svolgono per la collettività nazionale le loro funzioni col ben noto senso del dovere, un trattamento di infortunio, per lo meno nei casi più gravi, che consenta loro di sopportare le loro invalidità in una vita modesta ma dignitosa come l'hanno vissuta al servizio del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Assegno per cumulo di infermità)

La tabella *F*, relativa all'assegno di cumulo per infermità, di cui all'articolo 109 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come risulta modificata dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1974, n. 168, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

(Assegno speciale annuo agli invalidi di 1^a categoria con o senza assegno di superinvalidità)

L'assegno speciale annuo non reversibile previsto dall'articolo 110 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1974, n. 168, è stabilito nelle seguenti misure annue:

tabella <i>E</i> — lettera <i>A</i> . . .	L.	3.840.000
tabella <i>E</i> — lettera <i>A-bis</i> numero 1, n. 2 comma secondo, n. 3	»	2.100.000
tabella <i>E</i> — lettera <i>B</i> . . .	»	1.380.000
tabella <i>E</i> — lettera <i>C</i> . . .	»	1.116.000
tabella <i>E</i> — lettera <i>D</i> . . .	»	1.020.000
tabella <i>E</i> — lettera <i>E</i> . . .	»	870.000
tabella <i>E</i> — lettera <i>F</i> . . .	»	720.000
tabella <i>E</i> — lettera <i>G</i> . . .	»	583.200
prima categoria senza assegno di superinvalidità . .	»	324.000

Art. 3.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento)

L'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dal-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 5 della legge 26 aprile 1974, n. 168, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, numero 585, è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera <i>A</i>	L.	184.000
lettera <i>A-bis</i> n. 1	»	162.000
lettera <i>A-bis</i> n. 2, comma secondo, e n. 3	»	126.500
lettera <i>A-bis</i> n. 2, comma primo	»	51.500
lettera <i>B</i>	»	45.000
lettera <i>C</i>	»	40.000
lettera <i>D</i>	»	35.000
lettera <i>E</i>	»	30.000
lettera <i>F</i>	»	25.000
lettera <i>G</i>	»	20.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*; *A-bis* nn. 1), 2), comma secondo, 3); *B* nn. 1), 3), 4); *C*; *D*; *E* n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di lire 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere *A*; *A-bis* n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera *A* possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento nella misura di lire 150.000 mensili.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od

assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento ».

Art. 4.

(Assegno rinnovabile)

Le disposizioni previste dall'articolo 68 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1974, n. 168, si applicano anche per quanto riguarda le concessioni pensionistiche a favore dei congiunti nei casi di inabilità temporanea.

Art. 5.

*(Ammissibilità delle istanze
per aggravamento)*

Al primo comma dell'articolo 70 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente periodo:

« È ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è

stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento ».

Art. 6.

(Salvaguardia dei diritti quesiti)

Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

Art. 7.

(Decorrenza dei benefici)

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché l'aumento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 — come risulta modificato dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.150.000.000 in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA F

ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA

<i>Natura del cumulo</i>	<i>Annuo</i>
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere <i>A</i> , <i>A-bis</i> e <i>B</i>	L. 3.960.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere <i>A</i> e <i>A-bis</i> , e l'altra contemplata nelle lettere <i>C</i> , <i>D</i> , <i>E</i>	» 3.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera <i>B</i> e l'altra contemplata nelle lettere <i>C</i> , <i>D</i> , <i>E</i>	» 1.620.000
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella <i>E</i>	» 1.200.000
Per una seconda infermità della 1 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 840.000
Per una seconda infermità della 2 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 510.000
Per una seconda infermità della 3 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 456.000
Per una seconda infermità della 4 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 402.000
Per una seconda infermità della 5 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 348.000
Per una seconda infermità della 6 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 294.000
Per una seconda infermità della 7 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 240.000
Per una seconda infermità della 8 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 174.000